Conto corrente con la posta — Anno 89 — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 9 luglio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 845.

Salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione e per i trasporti;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 7 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, per l'esecuzione del piano generale di risanamento della città di Venezia è prorogato di dieci anni, con decorrenza dal 21 agosto 1947.

Art. 2.

Per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, ai fini della salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 300.000.000 da iscriversi a cura del Ministero del tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in dieci esercizi finanziari in parti uguali, a decorrere dall'esercizio 1947-48.

Di detta somma L. 90.000.000 sono assegnate per la erogazione dei sussidi concessi ai privati e L. 90.000.000 quale contributo dello Stato al Comune per le opere che verranno da esso eseguite per la sistemazione dell'edilizia locale per ragioni di risanamento, giusta l'art. 5 del suddetto regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901.

Art. 3.

I commi quarto e seguenti dell'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, sono sostituiti dai seguenti:

« Tali opere saranno sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici in ragione del 40 % della spesa a collaudo eseguito.

Saranno pure sussidiati i seguenti lavori dei privati:

a) in ragione del 40 % i lavori indicati al primo comma del presente articolo anche se non eseguiti durante il prosciugamento dei canali, purchè si tratti di riparazioni indilazionabili nei riguardi della pubblica incolumità;

b) in ragione del 30 % i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche o decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico;

c) in ragione del 30 % le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità.

Il contributo predetto potrà essere elevato rispettivamente dal 40 % al 60 % e dal 30 % al 50 % qualora si tratti di restauri ad edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile ».

Art. 4.

Nel secondo comma dell'art. 3 del predetto regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, sono soppresse le parole « da parte del Comune e il rimborso da parte dello Stato ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — GRASSI — DEL VECCHIO — FACCHINETTI — GONELLA — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 846.

Autorizzazione della spesa di L. 500.000.000 per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane negli anni 1946 e 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 500 milioni di lire, da stanziarsi, per 100 milioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 e per 400 milioni in quello per l'esercizio finanziario 1948-49, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane negli anni 1946 e 1947.

Art. 2.

I sussidi di cui al precedente articolo sono concessi:

a) nella misura prevista dalle vigenti disposizioni legislative, per lavori di riparazione di strade comunali e provinciali e di opere idrauliche e per lavori di difesa di abitati;

b) nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di Amministrazioni comunali;

c) nella misura del terzo della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di chiese parrocchiali o assimilate e di locali pertinenti adibiti ad uso di ministero pastorale e di edifici di pertinenza di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, direttamente destinati agli scopi istituzionali, nonchè di scuole e case comunali.

Nella spesa da assumere a base della concessione del sussidio potrà essere compresa una quota per progettazione, direzione e sorveglianza, in misura non superiore al 2 % dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

Art. 3.

Le domande di sussidio di cui al precedente art. 2 debbono essere presentate al competente Ufficio del genio civile, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le domande relative alle opere di pertinenza di Amministrazioni comunali e provinciali devono essere documentate secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625.

Le domande relative alle chiese e agli edifici delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere corredate dalle perizie dei lavori e dal certificato attestante l'appartenenza e la destinazione dell'edificio, rilasciato per gli edifici di culto, dall'Ordinario diocesano e, per gli istituti di assistenza e beneficenza, dal Prefetto.

La spesa ammissibile a sussidio non potrà eccedere quella occorrente per il ripristino dei fabbricati nelle condizioni preesistenti al danneggiamento.

Il pagamento dei sussidi concessi verrà effettuato con le norme del citato regolamento 23 ottobre 1904, n. 625.

Art. 4.

La cessione del sussidio da parte del beneficiario è consentita solo a favore dell'appaltatore e del finanziatore dei lavori e deve essere riconosciuta dal Genio civile.

Art. 5.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici di registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — SCELBA — DEL VECCHIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 847.

Aumento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Le indennità mensili previste dagli articoli 1 e 2 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dall'art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 720, e, nei loro primi commi, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244, sono aumentate come segue:

A. — *Indennità di aeronavigazione e di pilotaggio normale*:

1) da lire 985 a lire 3000;
2) da lire 1060 o 1140 a lire 3250 o 3500.

B. — *Indennità supplementare di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali*:

da lire 695 a lire 2100;
da lire 310 a lire 950.

Art. 2.

Le indennità mensili previste dall'art. 4 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 720, sono aumentate come segue:

da lire 310 a lire 950;
da lire 580 a lire 3000.

Art. 3.

L'indennità mensile di L. 500, prevista dall'art. 9 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, è triplicata.

Art. 4.

L'indennità mensile di L. 240 prevista dall'art. 10 delle norme sull'indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, è aumentata a L. 750.

Art. 5.

Le indennità mensili previste dall'art. 11 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 720, sono aumentate da L. 230 a L. 700 e da L. 185 a L. 560.

Art. 6.

L'art. 12 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — Al personale civile, agli operai, nonchè ai militari non compresi nei precedenti articoli, che compiono, nell'interesse del servizio, voli comandati dai competenti enti aeronautici, spettano, per ogni singolo volo, le indennità previste dalla seguente tabella:

Durata del volo	Indennità per ogni volo lire
—	—
Per voli di durata inferiore a 1 ora . . .	100
Per voli di durata uguale o superiore a 1 ora, ma inferiore a 2 ore	200
Per voli di durata uguale o superiore a 2 ore, ma inferiore a 3 ore . . .	300
Per voli di durata uguale o superiore a 3 ore, ma inferiore a 4 ore	400
Per voli di durata uguale o superiore a 4 ore	500

Agli effetti della corresponsione di tale indennità, i voli compiuti nella stessa giornata sono considerati come unico volo avente durata uguale alla loro somma.

L'importo della indennità in oggetto non può essere superiore, in ogni mese, alla somma di L. 750.

Qualora il volo non risultasse giustificato da veri e propri motivi di servizio, l'importo della relativa indennità, corrisposta all'interessato, viene addebitata all'autorità che ha ordinato il volo, salvo maggiori addebiti per logorio e consumo di materiale.

La suddetta indennità è cumulabile con qualsiasi altra, eccetto che con quella di aeronavigazione, prevista dall'art. 1, con quella di pilotaggio, prevista dall'art. 2 per i sottufficiali piloti e dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi dell'Accademia aeronautica e con quella di volo prevista dall'art. 9 per gli ufficiali medici e del genio aeronautico, dall'art. 10 per gli ufficiali naviganti passati nel ruolo servizi e dall'art. 11 per gli ufficiali e sottufficiali specialisti aventi obbligo continuativo di volo ».

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 848.

Autorizzazione all'assegnazione della somma di lire 700 milioni occorrenti per la sistemazione dell'aeroporto di Ciampino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di L. 700.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la sistemazione dell'aeroporto di Ciampino.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 849.

Modificazioni al decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 336, recante norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, circa l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico.

L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Il personale femminile non di ruolo attualmente in servizio, che, a suo tempo, venne licenziato a norma del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, perchè coniugato, e che al momento del licenziamento aveva titolo alla nomina in pianta stabile in base al regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, viene sistemato nel ruolo di gruppo *C* o in quello subalterno, rispettivamente se impiegato od agente, considerandolo in qualità di ausiliario dalla data di riassunzione in servizio agli effetti della applicazione del decreto menzionato nell'art. 1 del presente provvedimento legislativo, ma in ogni caso da data non anteriore al 1° dicembre 1924, prendendo posto in ruolo, dopo il personale ex ausiliario, secondo la predetta data della riammissione in servizio.

Tutto il personale licenziato a norma del predetto regio decreto, n. 153, che sia stato nominato ausiliario in virtù dell'art. 39 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è considerato altresì ausiliario agli effetti di cui sopra, dalla data di riassunzione in servizio, comunque, da data non anteriore al 1° dicembre 1924 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 850.

Indennità di carovita al personale militare in particolari condizioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1946, la limitazione dell'indennità di carovita prevista dall'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, non si applica neppure:

a) al personale in effettivo servizio presso gli aeroporti dove siano regolarmente costituite mense obbligatorie di servizio;

b) al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica in effettivo servizio presso reparti od enti dislocati in località, designate dal Ministro per la difesa, che siano distanti non meno di dieci chilometri per via ordinaria da centri abitati, e siano altresì disagiati e di difficile approvvigionamento;

c) al personale di cui alla lettera *b*) quando si tratti di località particolarmente disagiata anche se la distanza sia inferiore ai 10 km. designate con decreti dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1948, n. 851.

Modificazione del ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I ruoli del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, di cui alla tabella annessa al regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto, vistate dal Ministro per l'industria e il commercio e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

I posti di ispettore superiore interregionale verranno conferiti per merito comparativo agli ispettori metrici capi i quali abbiano maturato l'anzianità prescritta dai vigenti ordinamenti per la promozione al grado superiore e siano stati, nel grado 7° o 8°, titolari di uffici metrici, per un periodo non inferiore a otto anni o abbiano, con gli stessi gradi, prestato servizio, per lo stesso periodo di tempo, presso l'Amministrazione centrale.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto, uno dei posti di ispettore superiore interregionale di cui al precedente art. 2 può essere conferito mediante concorso per titoli da espletare tra il personale dei ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni statali che rivesta grado pari a quello del posto da conferire ovvero che rivesta grado immediatamente inferiore, purchè in questo ultimo caso sia in possesso dei prescritti requisiti per il conseguimento della promozione al grado superiore.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di trasferire, a domanda e previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo di gruppo *C* di cui all'annessa tabella *B*, impiegati di pari gruppo dell'Amministrazione centrale in servizio da almeno cinque anni presso la Divisione metrica.

Il trasferimento di cui al precedente comma è effettuato secondo l'ordine di anzianità nel corrispondente grado di gruppo *C* o nel grado immediatamente superiore, semprechè il personale sia in possesso dei prescritti requisiti di anzianità di servizio o di grado per la promozione.

Art. 5.

Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto, il periodo di anzianità di grado normalmente richiesto per l'avanzamento ai gradi superiori al 10° del ruolo di gruppo *C*, di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto, è ridotto di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si può fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 6.

Gli ispettori superiori interregionali avranno sede presso l'Ufficio metrico di uno dei capiluogo di regione.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 114. — FRASCA

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi

TABELLA *A*.

CARRIERA TECNICA

(*Gruppo* B)

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi	1
6°	Ispettore superiore centrale	1
6°	Ispettori superiori interregionali	4
7°	Ispettori capi	14
8°	Ispettori principali	38
9°	Primi ispettori	67
10° e 11°	Ispettori e ispettori aggiunti	75
		200

Visto, *Il Ministro per l'industria e commercio*
TREMELLONI

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

TABELLA *B*.

CARRIERA D'ORDINE

(*Gruppo* C)

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	1
10°	Primi archivisti	5
11°	Archivisti	8
12°	Applicati	10
13°	Alunni d'ordine	6
		30

Visto, *Il Ministro per l'industria e commercio*
TREMELLONI

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

TABELLA *C*.

PERSONALE SUBALTERNO

Denominazione	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	14
Bollatori uscieri	75
	91

Visto, *Il Ministro per l'industria e commercio*
TREMELLONI

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1948, n. 852.

Cambiamento della denominazione del comune di Monsummano, in provincia di Pistoia, in quella di « Monsummano Terme ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda con la quale il sindaco di Monsummano (Pistoia), in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 22 maggio 1947, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quello di « Monsummano Terme »;

Ritenuto che la Deputazione provinciale di Pistoia nell'adunanza del 27 giugno 1947 ha espresso parere favorevole al cambiamento di denominazione del comune di Monsummano;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Monsummano in provincia di Pistoia assume la denominazione di « Monsummano Terme ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1948

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 108. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1948, n. 853.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della Catena, in frazione Villaseta del comune di Agrigento.

N. 853. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 25 aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna della Catena, in frazione Villaseta del comune di Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1948, n. 854.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo, detta del Purgatorio, in Agrigento.

N. 854. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 1° novembre 1939, completato con dichiarazione di pari data e integrato con postille 2 dicembre 1939 e 10 giugno 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Lorenzo, detta del Purgatorio, in Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1948, n. 855.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle suore scolare di San Francesco, con sede in Roma.

N. 855. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle suore scolare di San Francesco, con sede in Roma, e la medesima viene, altresì, autorizzata ad acquistare da Tabanelli Laura ved. Bertuzzi ed altri, un appezzamento di terreno da servire per la costruzione della sede definitiva della Casa generalizia dell'Istituto stesso e del Noviziato della Congregazione, valutato L. 2.224.850.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1948, n. 856.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, di San Gaetano Thiene e dei S.S. Angeli Custodi, in Bagnoli di Napoli.

N. 856. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 2 agosto 1944, integrato con successivo decreto del 1° giugno 1947, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, di San Gaetano Thiene e dei S.S. Angeli Custodi, in Bagnoli di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1948, n. 857.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi nel comune di Aragona (Agrigento).

N. 857. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 24 maggio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi nel comune di Aragona (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1948, n. 858.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Vigliatore del comune di Castroreale (Messina).

N. 858. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, integrato con postilla 1° gennaio 1946, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Vigliatore del comune di Castroreale (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1948.

Autorizzazione ai Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna a gestire in regime di magazzini generali alcuni locali per deposito di merci nazionali ed estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per l'esenzione del predetto regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza i Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna alla continuazione dell'esercizio;

Considerato che gli impianti dei Magazzini anzidetti risultano distrutti a seguito delle belliche vicende e che, nell'interesse dell'economia locale, si rende indispensabile il ripristino dell'attività depositaria dei Magazzini medesimi;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna sono autorizzati a gestire in regime di magazzini generali, per deposito di merci nazionali ed estere, i locali sotterranei siti in Bologna, via del Monte n. 1 e in via Malvasia nn. 24-26.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei locali di cui all'art. 1, si applicano le norme previste dal regolamento a suo tempo approvato e attualmente in vigore presso la suddetta azienda.

Art. 3.

Ai depositi effettuati presso i suddetti locali saranno applicate le tariffe approvate con decreto Ministeriale 11 marzo 1948.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1948

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CAVALLI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(3092)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1948.
Integrazione di prezzo a favore dei combustibili fossili nazionali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380;

Decreta:

Articolo unico.

L integrazione di prezzo concessa con decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380, dal 1° marzo al 30 giugno 1948, agli esercenti delle aziende minerarie è fissata nella misura di lire mille per ogni tonnellata, venduta e consegnata, di antraciti, litantraci, ligniti picee, xiloidi e torbose di produzione nazionale, ad eccezione del carbone Sulcis prodotto dalla Società carbonifera sarda e delle torbe.

Nella stessa misura di lire mille per tonnellata è fissata la integrazione per i combustibili fossili, di cui al comma precedente, consumati da stabilimenti industriali appartenenti agli stessi esercenti o ad imprenditori con essi consociati, con esclusione dei quantitativi impiegati per i consumi interni di miniera.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1948

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1948
Registro Industria e commercio n. 3, foglio n. 206

(3170)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Girone Hugo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 288 decisioni — N. 203 Registro dei ricorsi

L'anno 1948, il giorno 16 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Girone Hugo fu Alfonso e fu Immacolata Rocco, nato a Buenos Ayres il 4 settembre 1897, domiciliato a S. Michele di Serino (Avellino), ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Girone Hugo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 giugno 1948

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3116)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione delle obbligazioni di 8ª serie pel risanamento della città di Napoli emesse in forza del regio decreto 22 luglio 1894, n. 346.

Le obbligazioni pel risanamento della città di Napoli di 8ª serie, le quali rimarranno prive di cedole col pagamento di quella di scadenza 1° luglio 1948, saranno cambiate con altre obbligazioni munite di una nuova serie di 20 cedole per il pagamento degli interessi:

dal n. 109 per la scadenza al 1° gennaio 1949 al n. 128 per la scadenza al 1° luglio 1958.

Le obbligazioni soggette al cambio potranno essere presentate, dopo il 15 luglio 1948, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso una delle Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma, descritte, in ordine progressivo per numero d'iscrizione, su apposita domanda, datata e sottoscritta, in modo chiaro ed intelligibile, col nome, cognome, paternità ed indirizzo di chi richiede l'operazione. All'atto della consegna verrà rilasciata al richiedente apposita ricevuta.

Le domande di rinnovazione sono esenti da tassa di bollo. Dovranno però essere munite di marche da bollo in ragione di lire una per ciascuno dei titoli nuovi da rilasciarsi.

La consegna delle nuove obbligazioni verrà fatta a mezzo delle Sezioni di tesoreria provinciale, contro restituzione della ricevuta rilasciata come sopra.

Roma, addì 10 giugno 1948

Il direttore generale DE LIGUORO

(3148)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame **n. 3**

dal 1° al 15 febbraio 1948

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Asti	Montiglio	B	—	1
Bolzano	Vandoies	B	—	1
Campobasso	Gambatesa	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	B	—	2
Cosenza	Cassano al Ionio	B	—	2
Cremona	Robecco d'Oglio	B	1	—
Foggia	San Severo	B	1	—
Frosinone	Alatri	B	1	—
Id.	Guarcino	B	—	1
Matera	Matera	E	—	1
Id.	Salandra	E	1	—
Milano	Opera	B	—	1
Pavia	Gravellona Lomellina	B	1	—
Id.	Lomello	B	1	—
Piacenza	Vernasca	B	—	1
Potenza	Sant'Angelo le Fratte	B	1	—
Id.	Viggiano	O ap	1	—
Id.	Corleto Perticara	B	1	—
Id.	Tramutola	E	—	1
Roma	Palestrina	B	—	1
Trapani	Calatafimi	B	—	1
			9	14
	Carbonchio sintomatico			
Caserta	Piedimonte d'Alife	B	—	1
Palermo	Monreale	B	—	1
Id.	Palazzo Adriano	B	—	2
Roma	Riofreddo	B	—	1
Id.	Subiaco	B	—	1
Id.	Velletri	B	—	1
			—	7
	Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	B	2	4
Id.	Altavilla	B	1	—
Id.	Borgamasco	B	1	—
Id.	Borgoratto	B	1	—
Id.	Frugarolo	B	1	1
Id.	Gabiano	B	—	1
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Oviglio	B	—	3
Id.	Pontestura	B	2	—
Id.	Rivalta Bormida	B	1	1
Id.	Sale	B	1	3
Id.	S. Salvatore Monferrato	B	3	—
Id.	Solero	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Id.	Vignale Monferrato	B	2	1
Ancona	Castel Colonna	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Arezzo	Cavriglia	B	2	—
Id.	Pian di Sco	B	—	3
Asti	Antignano	B	—	1
Id.	Asti	B	1	—
Id.	Casorzo	B	1	—
Id.	Castelnuovo Belbo	B	1	—
Id.	Cellarengo	B	4	—
Id.	Cortanze	B	—	5
Id.	Cortiglione	B	1	—
Id.	Grazzano Monferrato	B	1	—
Id.	Nizza Monferrato	B	1	—
Id.	Vigliano d'Asti	B	1	—
Id.	Villafranca d'Asti	B	2	—
Id.	Vinchio	B	—	1
Avellino	Aiello del Sabato	B	3	—
Bari	Conversano	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Belluno	Belluno	B	24	—
Id.	Pedavena	B	2	—
Id.	Sovramonte	B	3	—
Bergamo	Ambivere	B	1	3
Id.	Bolgare	B	1	—
Id.	Bonate Sopra	B	—	2
Id.	Bottanuco	B	—	1
Id.	Calusco d'Adda	B	—	4
Id.	Centrisola	B	—	2
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	1
Id.	Gandino	B	—	1
Id.	Mapello	B	—	5
Id.	Palazzago	B		2
Id.	Ponte San Pietro	B	1	—
Id.	Stezzano	B	—	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	3	—
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Budrio	B	2	—
Id.	Calderara	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	Sasso Marconi	B	2	—
Id.	Zola Predosa	B	2	—
Brindisi	Brindisi	B	—	1
Caserta	Alife	B	—	13
Catania	Acireale	B	1	2
Id.	Aci Castello	B	—	1
Id.	Catania	B	—	1
Id.	Mascali	B	—	1
Catanzaro	Soverato	B	1	2
Como	Asso	B	1	—
Id.	Cabiate	B	1	—
Id.	Cermenate	B	3	—
Id.	Cernobbio	B	—	2
Id.	Civate	B	—	1
Id.	Laino	B	—	1
Id.	Rovello	B	2	—
Id.	Turate	B	8	—
Cremona	Casalmaggiore	B	—	1
Id.	Pieve San Giacomo	B	—	1
Id.	Soncino	B	1	—
Firenze	Campi Bisenzio	B	—	1
Id.	Figline Valdarno	B	2	—
Id.	Firenze	B	2	2
Id.	Greve	B	1	—
Id.	Reggello	B	2	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Forlì	Cesena	B	3	—
Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Gemmano	B	—	1
Frosinone	Arce	B	1	—
Id.	Cassino	B	1	—
Id.	Roccasecca	B	1	—
Id.	Alatri	B	1	3
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Genova	Campo Ligure	B	2	—
Id.	Genova	S	—	1
Id.	Ronco	B	3	—
Latina	Prossedi	Cap	2	—
Id.	Sperlonga	O	—	1
Livorno	Capoliveri	B	2	—
Id.	Portoferraio	B	1	—
Lucca	Borgo a Mozzano	B	1	—
Id.	Capannori	B	5	3
Id.	Massarosa	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Massa Carrara	Massa	B	—	1
Messina	Sant'Agata di Militello	B	—	10
Id.	Montalbano di Elicona	B	—	8
Id.	Patti	B	—	7
Id.	Messina		—	1
Id.	Barcellona	B	—	1
Id.	Santa Lucia del Mela	B	2	2
Id.	Rodi	B	4	1
Id.	Milazzo	B	—	2
Id.	Pace del Mela	B	2	6
Milano	Bellinzago Lombardo	B	4	—
Id.	Bernareggio	B	2	—
Id.	Bollate	B	—	1
Id.	Canegrate	B	1	—
Id.	Carugate	B	1	—
Id.	Cerro Maggiore	B	—	2
Id.	Gaggiano	B	1	—
Id.	Gessate	B	3	—
Id.	Magnago	B	—	1
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Melzo	B	2	—
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Morimondo	B	1	—
Id.	Rescaldina	B	2	—
Id.	Rho	B	—	1
Id.	Segrate	B	1	—
Id.	Seveso	B	—	1
Id.	San Rocco al Porto	B	—	2
Id.	Vimercate	B	1	—
Modena	Camposanto	B	1	—
Id.	Carpi	B	1	1
Id.	Castelfranco Emilia	B	—	1
Id.	Cavezzo	B	1	1
Id.	Finale nell'Emilia	B	—	1
Id.	Mirandola	B	1	1
Id.	Modena	B	—	3
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Napoli	Caivano	B	—	1
Id.	Marano di Napoli	B	—	5
Id.	Piano di Sorrento	B	—	2
Id.	Pompei	B	—	25
Novara	Borgomanero	B	1	—
Id.	Castelletto sopra Ticino	B	—	3
Id.	Crevola d'Ossola	B	1	—
Id.	Domodossola	B	1	—
Novara	Galliate	B	—	1
Id.	Oleggio	B	—	7
Id.	Romentino	B	—	2
Id.	Varallo Pombia	B	—	1
Id.	Verbania	B	1	—
Id.	Veruno	B	—	1
Id.	Vogogna	B	1	—
Padova	Albignasego	B	1	—
Id.	Arzer Grande	B	1	2
Id.	Bovolenta	B	1	—
Id.	Cadoneghe	B	1	—
Id.	Camposampiero	B	1	—
Id.	Carrara Santo Stefano	B	1	—
Id.	Montegrotto	B	2	—
Id.	Piombino Dese	B	1	—
Id.	Piove di Sacco	B	2	—
Id.	Vigodarzere	B	1	—
Id.	Villanova	B	3	—
Parma	Busseto	B	1	—
Id.	Parma	B	—	3
Pavia	Bressana Bottarone	B	1	—
Id.	Candia Lomellina	B	1	—
Id.	Sommo	B	1	—
Id.	Rivanazzaro	B	1	1
Id.	Bascapè	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Gambarana	B	1	—
Id.	Codevilla	B	1	—
Id.	Valle Lomellina	B	1	—
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	1	—
Id.	Robecco Pavese	B	2	—
Id.	Montebello	B	1	1
Id.	Santa Giuletta	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	—
Id.	Montesegale	B	2	—
Id.	Redavalle	B	1	—
Id.	Travacò Siccomario	E	1	—
Id.	Pieve Albignola	B	1	—
Id.	Mezzanino Po	B	1	—
Id.	Oliva Gessi	B	1	—
Id.	Sannazzaro de' Burgondi	B	1	—
Id.	Calvignano	B	1	1
Id.	Borgo Priolo	B	1	—
Id.	Battuda	B	1	—
Id.	Pietra de' Giorgi	B	1	—
Id.	Borgo San Siro	B	—	2
Id.	Lardirago	B	—	1
Id.	Pizzale	B	—	1
Id.	Bornasco	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	—	1
Id.	S. Giorgio Lomellina	B	—	1
Id.	Barbianello	B	—	1
Id.	Gambolò	B	—	2
Id.	Torrazza Coste	B	—	1
Pesaro Urbino	Fano	B	1	11
Id.	Montelabbate	B	1	4
Id.	Sant'Angelo in Lizzola	B	1	3
Id.	Tavullia	B	1	12
Id.	Urbino	B	1	14
Piacenza	Borgonovo Val Tidone	B	—	1
Id.	Piacenza	B	—	2
Id.	Rottofreno	B	—	1
Pisa	Cascina	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Pisa	Crespina	B	1	—
Id.	Lorenzana	B	1	—
Id.	Peccioli	B	—	1
Id.	San Giuliano Terme	B	4	—
Id.	Vecchiano	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	1	1
Reggio Calabria	Gerace	B	—	6
Id.	Reggio di Calabria	BS	25	5
Id.	Siderno	O	—	1
Reggio Emilia	Rolo	B	2	—
Id.	Correggio	B	1	1
Id.	Rubiera	B	—	1
Rieti	Contigliano	B	—	5
Roma	Campagnano	O	1	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Roma	B	—	2
Id.	Zagarolo	B	—	1
Salerno	Angri	B	—	1
Id	Salerno	B	—	1
Id.	Scafati	B	1	2
Siena	Buonconvento	B	1	—
Siracusa	Siracusa	B	—	2
Sondrio	Cino	B	4	11
Id.	Dubino	B	1	—
Id.	Cosio	B	—	2
Id.	Morbegno	B	—	1
Id.	Civo	B	—	1
Taranto	Grottaglie	B	—	1
Id.	Taranto	B	22	—
Teramo	Atri	B	1	—
Id.	Teramo	B	—	1
Torino	Brusasco	B	1	—
Id.	Chivasso	B	1	1
Id.	Pino Torinese	B	1	—
Id.	Mompantero	B	1	—
Id.	San Didero	B	1	—
Id.	Mazzé	B	1	—
Id.	Borgomasino	B	2	—
Id.	Vllafranca Piemonte	B	1	—
Id.	Foglizzo	B	1	4
Id.	Santena	B	1	1
Id.	Caravino	B	—	1
Id.	Moncalieri	B		2
Id.	Caluso	B		1
Id.	Poirino	B		2
Id.	Villastellone	B	—	1
Id.	Giaveno	B	—	1
Id.	Monteu da Po	B	—	1
Id.	Corio Canavese	B	—	1
Id.	Chiusa San Michele	B	—	1
Id.	Borgofranco	B		1
Id.	Corcenasco	B	—	1
Trento	Canale San Bovo	B	1	—
Id.	Carzano	B	5	1
Id.	Castelnuovo	B	4	1
Id.	Moena	B	—	1
Id.	Scurelle	B	1	1
Id.	Spera	B	1	—
Id.	Strigno	B	1	—
Treviso	Crocetta	B	12	—
Id.	Cordignano	B	3	—
Id.	Montebelluna	B	3	1
Id.	Paese	B	—	2
Id.	Trevignano	B	1	1
Id.	Volpago del Montello	B	2	—
Udine	Erto e Casso	B	—	1
Id.	Marano Lagunare	B	1	—
Id.	Montereale Cellina	B	—	1
Id.	Ovaro	B	—	1
Id.	Prato Carnico	B	4	1
Id.	Sesto al Reghena	B	1	1
Id.	Spilimbergo	B	1	—
Valle d'Aosta	Saint Christophe	B	1	—
Id.	Donas	B	—	1
Varese	Arcisate	B	—	3
Id.	Cislago	B	1	1
Id.	Comerio	B	—	2
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Origgio	B	—	1
Id.	Saronno	B	2	2
Id.	Sesto Calende	B	—	1
Id.	Venegono	B	1	—
Id.	Viggiù	B	—	2
Venezia	Chioggia	B	2	—
Id.	Fossalta di Piave	B	—	1
Id.	Grisolera	B	—	2
Id.	Mira	B	1	—
Id.	Salzano	B	1	—
Id.	Santa Maria di Sala	B	2	1
Vercelli	Balocco	B	1	—
Id.	Borgo d'Ale	B	3	1
Id.	Brusnengo	B	—	2
Id.	Cascine San Giacomo	B	2	—
Id.	Castelletto Cervo	B	1	—
Id.	Cavaglia	B	2	—
Id.	Cossato	B	—	2
Id.	Gattinara	B	2	—
Id.	Lessona	B	—	1
Id.	Mottalciata	B	1	—
Id.	Rovasenda	B	1	—
Id.	Roppolo	B	1	—
Id.	Vercelli	B	1	—
Verona	Caprino	E	—	1
Id.	Cologna Veneta	B	—	1
Id.	Lavagno	B	—	1
Id.	San Martino Buon Albergo	B	1	1
Id.	Sanguinetto	B	—	1
Id.	Verona	B	—	1
			371	367
	Malrossino dei suini			
Ancona	Camerano	S	1	—
Arezzo	Cortona	S	1	—
Ascoli Piceno	Altidona	S	1	—
Id.	Amandola	S	3	—
Id.	Cossignano	S	1	—
Id.	Fermo	S	4	1
Id.	Lapedona	S	2	—
Id.	Ponte San Giorgio	S	1	—
Id.	Rotella	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	3	2
Avellino	Conza	S	—	1
Id.	Paternopoli	S	—	1
Id.	Vallata	S	—	1
Bologna	Budrio	S	—	1
Campobasso	Larino	S	—	1
Chieti	Celenza sul Trigno	S	11	—
Id.	Vasto	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Cremona	Annicco	S	1	—
Id.	Soncino	S	—	1
Matera	Salandra	S	2	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Modena	Savignano sul Panaro	S	—	1
Novara	Novara	S	—	1
Pavia	Gravellona Lomellina	S	1	—
Id.	S. Cristina e Bissone	S	1	—
Pescara	Città Sant'Angelo	S	—	1
Id.	Collecorvino	S	—	1
Reggio Emilia	Castellarano	S	1	1
Id.	Gattatico	S	—	1
Id.	Luzzara	S	1	—
Roma	Roma	S	—	2
Rovigo	Adria	S	1	1
Id.	San Bellino	S	1	—
Teramo	Ancarano	S	—	2
Id.	Castilenti	S	1	—
Id.	Cellino	S	—	8
Id.	Montorio	S	5	1
Id.	Sant'Egidio	S	—	1
Udine	Bertiolo	S	—	1
Varese	Gallarate	S	—	1
			44	25
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Ancona	S	2	2
Id.	Fabriano	S	3	1
Arezzo	Arezzo	S	2	1
Id.	Poppi	S	—	1
Ascoli Piceno	Amandola	S	—	1
Id.	Ascoli Piceno	S	8	3
Id.	Cupra Marittima	S	1	—
Id.	Maltignano	S	1	—
Id.	Montalto	S	1	—
Id.	Monte Giberto	S	—	1
Id.	Petritoli	S	1	—
Id.	Ponzano	S	1	1
Avellino	Calitri	S	4	—
Id.	Vallata	S	1	—
Bologna	San Lazzaro di Savena	S	—	1
Campobasso	Boiano	S	—	2
Id.	Casacalenda	S	—	3
Catania	Bronte	S	—	1
Id.	Castiglione di Sicilia	S	—	1
Cosenza	Acri	S	14	5
Id.	San Marco Argentano	S	1	—
Firenze	Vicchio	S	1	—
Forlì	Forlì	S	—	3
Genova	Torriglia	S	—	1
Grosseto	Massa Marittima	S	—	1
Macerata	Matelica	S	1	—
Id.	Macerata	S	3	1
Id.	Cingoli	S	2	—
Id.	San Severino	S	4	—
Matera	Accettura	S	2	—
Id.	Salandra	S	—	1
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Id.	Stigliano	S	2	—
Milano	Monza	S	—	1
Modena	Formigine	S	—	1
Novara	Fara Novarese	S	1	—
Id.	Vicolungo	S	—	1
Id.	Novara	S	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Peste e setticemia dei suini*			
Nuoro	Escalaplano	S	—	1
Id.	Posada	S	—	4
Id.	Murri	S	—	5
Padova	Castelbaldo	S	—	1
Palermo	Alia	S	2	4
Id.	Collesano	S	—	3
Id.	Mezzoiuso	S	1	—
Id.	Montemaggiore Belsito	S	1	2
Id.	Vicari	S	1	—
Id.	Villafrati	S	2	1
Pesaro Urbino	Mercatello	S	—	4
Potenza	Corleto Perticara	S	1	1
Id.	Rionero	S	2	4
Id.	Tramutola	S	1	—
Id.	Calvello	S	2	—
Id.	Terranova Pollino	S	—	6
Id.	Barile	S	—	2
Id.	Sant'Arcangelo	S	—	4
Reggio Emilia	Castellarano	S	1	—
Roma	Anzio	S	—	1
Id.	Cerveteri	S	—	8
Id.	Roma	S	3	—
Rovigo	Adria	S	1	2
Id.	Loreo	S	1	—
Siena	Montepulciano	S	8	—
Id.	Pienza	S	1	—
Id.	Sarteano	S	10	—
Id.	San Quirico d'Orcia	S	3	—
Id.	Poggibonsi	S	5	—
Id.	Castelnuovo Berardenga	S	2	—
Id.	San Gimignano	S	3	—
Id.	Abbadia S. Salvatore	S	1	—
Id.	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Chianciano	S	1	—
Id.	Sovicille	S	2	1
Id.	Sinalunga	S	2	—
Id.	Casole d'Elsa	S	—	1
Id.	Rapolano	S	1	—
Id.	Cetona	S	5	—
Id.	Montalcino	S	1	—
Id.	Castiglione d'Orcia	S	1	—
Id.	Radicofani	S	—	1
Teramo	Controguerra	S	1	—
Id.	Sant'Egidio	S	—	3
Id.	Teramo	S	—	3
Torino	Buriasco	S	1	—
Trento	Magrè	S	—	1
Id.	Salorno	S	1	—
Varese	Ferno	S	1	—
Venezia	Mirano	S	—	1
Id.	Noale	S	—	1
Id.	San Stino di Livenza	S	1	—
			129	100
	Morva			
Milano	Milano	E	—	1
	Farcino criptococcico			
Agrigento	Licata	E	—	1
Avellino	Bonito	E	—	1
Id.	Paternopoli	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Farcino criptococcico			
Bari	Bari	E	—	1
Id.	Bisceglie	E	4	—
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Palo del Colle	E	—	2
Caltanissetta	Riesi	E	—	1
Caserta	Capodise	E	—	1
Id.	Pietramelara	E	—	1
Catania	Caltagirone	E	1	—
Id.	Catania	E	3	1
Id.	Misterbianco	E	—	1
Cosenza	Fagnano Castello	E	—	1
Foggia	Cerignola	E	1	—
Id.	Trinitapoli	E	—	1
Matera	Matera	E	1	—
Napoli	Arzano	E	3	—
Id.	Cimitile	E	3	—
Id.	Nola	E	3	—
Id.	Ottaviano	E	3	—
Id.	Poggiomarino	E	4	—
Id.	S. Giuseppe Vesuviano	E	—	1
Id.	Somma Vesuviana	E	1	—
Id.	Vico Equense	E	1	—
Palermo	Carini	E	4	—
Id.	Palermo	E	7	—
Id.	Prizzi	E	1	—
Ragusa	Modica	E	1	—
Id.	Vittoria	E	2	—
Reggio Calabria	Reggio di Calabria	E	1	—
Roma	Nettuno	E	1	1
Taranto	Ginosa	E	5	5
Trapani	Camporeale	E	3	2
Id.	Marsala	E	2	—
Id.	Salemi	E	1	1
Id.	Santa Ninfa	E	2	—
Id.	Alcamo	E	—	1
			59	24
	Morbo coitale maligno			
Gorizia	Cormons	E	1	—
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Taranto	Mottola	E	1	—
			3	—
	Rabbia			
Agrigento	Palma Montechiaro	E	—	2
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Menfi	Can	—	1
Ancona	Iesi	Can	—	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Can	—	2
Id.	Monteprandone	Can	—	2
Id.	Venarotta	Can	—	1
Bari	Acquaviva	Can	—	1
Id.	Bari	Can	—	1
Belluno	Lamon	Can	—	2
Bologna	Imola	Can	—	1
Id.	Monzuno	Can	—	1
Id.	San Giovanni in Persiceto	Can	—	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	Can	—	1
Caserta	Orta di Atella	E	—	1
Catanzaro	Catanzaro	Can	—	1
Chieti	Ortona a Mare	Can	—	1
Firenze	Calenzano	Can	—	1
	Segue: Rabbia			
Firenze	Firenze	Can	—	2
Id.	Prato	Can	—	6
Foggia	Chieuti	Can	—	1
Forlì	Rimini	Can	—	2
Id.	Roncofreddo	Can	—	1
La Spezia	La Spezia	Can	1	—
Id.	Varese Ligure	B	1	1
Massa Carrara	Massa	Can	—	1
Id.	Carrara	Can	—	1
Matera	Bernalda	Can	1	—
Id.	Pomarico	Can	—	1
Napoli	Acerra	Can	—	1
Id.	Casamarciano	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	2
Padova	Este	Can	—	1
Id.	Ospedaletto	Can	—	1
Pesaro Urbino	Fano	Can	—	1
Pescara	Manoppello	Can	—	3
Id.	Loreto Aprutino	Can	—	1
Pisa	Cascina	Can		1
Pistoia	Pistoia	Can	—	2
Id.	Uzzano	Can	—	1
Potenza	Sant'Arcangelo	Can	—	1
Id.	Potenza	Can	—	1
Ravenna	Cervia	Can	—	5
Id.	Castelbolognese	Can	—	6
Id.	Ravenna	Can	—	4
Id.	Alfonsine	Can	—	2
Id.	Bagnacavallo	Can	—	2
Id.	Sant'Agata sul Santerno	Can	—	1
Id.	Lugo	Can	—	3
Id.	Fusignano	Can	—	3
Reggio Calabria	Raggio di Calabria	Can	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	5
Rovigo	Adria	Can	—	2
Id.	Crespino	Can	1	2
Id.	San Martino	Can	1	—
Id.	Trecenta	Can	2	—
Salerno	Montecorvino Rovella	Can	—	1
Sassari	Alghero	Can	1	1
Id.	Banari	Can	—	1
Id.	Ittiri	Can	1	1
Id.	Pozzomaggiore	Can	—	1
Id.	Sassari	Can	1	2
Id.	Uri	Can	—	1
Siena	Sovicille	Can	—	1
Taranto	Ginosa	Can	—	1
Teramo	Corropoli	Can	1	—
Id.	Cellino	Can	—	1
Id.	Teramo	Can	—	2
Trapani	Calatafimi	E	—	1
Trento	Canale San Bovo	Can	—	1
Treviso	Conegliano	Can	—	2
Id.	Cordignano	Can	1	—
Id.	Crocetta del Montello	Can	—	1
Id.	Gaiarine	Can	—	1
Id.	Gorgo al Monticano	Can	—	1
Id.	Mareno di Piave	Can	—	2
Id.	Meduna di Livenza	Can	1	—
Id.	Mogliano Veneto	Can	1	—
Id.	Preganziol	Can	—	1
Id.	Ponte di Piave	Can	1	—
Id.	Spresiano	Can	—	2
Id.	San Polo di Piave	Can	—	2

Segue: *Rabbia*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Treviso	San Biagio di Callalta	Can	—	1
Id.	Treviso	Can	1	—
Id.	Valdobbiadene	Can	1	—
Id.	Villorba	Can	3	—
Id.	Godega di Sant'Urbano	B	1	—
Varese	Angera	Can	—	1
Venezia	Campagna Lupia	Can	—	1
Id.	Ceggia	Fel	—	2
Id.	Gruaro	Can	—	1
Verona	Isola della Scala	Can	—	1
Id.	Trevenzuolo	Can	—	1
Id.	Verona	Can	—	8
Viterbo	Barbarano	Can	1	—
			22	135

Rogna

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Avellino	Ariano	O	1	1
Bari	Santeramo	O	1	—
Campobasso	Bonefro	O	4	—
Id.	Macchiagodena	O	1	—
Chieti	Vasto	O	—	1
Foggia	Cerignola	O	4	1
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	Rignano Garganico	O	2	—
Id.	San Marco in Lamis	O	1	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	2	—
Forlì	Premilcuore	O	1	1
Id.	Bagno di Romagna	O	—	1
Frosinone	Castro dei Volsci	O	1	—
Grosseto	Orbetello	O	1	—
Latina	Sabaudia	O	—	1
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Id.	Visso	O	3	—
Matera	Craco	O	1	—
Id.	Stigliano	O	—	1
Potenza	Pietragalla	O	1	—
Id.	Pietrapertosa	O	1	—
Id.	Acerenza	O	2	1
Id.	Potenza	O	4	2
Rieti	Leonessa	O	1	—
Id.	Castel Sant'Angelo	O	2	—
Id.	Labro	O	—	1
Id.	Poggio Bustone	O	—	1
Roma	Civitavecchia	O	2	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Pomezia	O	—	1
Id.	Roma	O	5	—
Verona	Ronco all'Adige	E	—	1
			44	14

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Caserta	Sessa Aurunca	O	1	—
Catanzaro	Magisano	O Cap	—	1
Firenze	Prato	O	2	—
Roma	Carpineto Romano	Cap	2	—
Id.	Gorga	Cap	1	—
Id.	Roma	Cap	2	—
Taranto	Lizzano	O Cap	1	—
Id.	Taranto	O Cap	—	1
Trapani	Castelvetrano	O	1	2
Id.	Marsala	O	1	—
			11	4

Aborto epizootico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Amandola	B	1	—
Id.	Campofilone	B	1	—
Bergamo	Arcene	B	1	—
Id.	Bolgare	B	1	—
Id.	Boltiere	B	1	—
Id.	Branzi	B	1	—
Id.	Romano Lombardo	B	1	—
Id.	Seriate	B	1	—
Id.	Urgnano	B	1	—
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	4	—
Id.	San Giorgio di Piano	B	1	—
Id.	San Pietro in Casale	B	5	—
Forlì	Cesena	B	2	—
Modena	Modena	B	1	1
Novara	Casalino	B	1	—
Id.	Novara	B	—	1
Pavia	Magherno	B	1	—
Id.	Valeggio Lomellina	B	1	—
Id.	Gerenzago	B	1	—
Id.	Villanterio	B	1	—
Id.	Zinasco	B	1	—
Id.	Bastida Pancarana	B	1	—
Id.	Palestro	B	1	—
Id.	Castel d'Agogna	B	1	—
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Mezzana Bigli	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	—	2
Id.	Cervia	B	—	1
Reggio Emilia	Baiso	B	1	—
Id.	Bibbiano	B	1	—
Id.	Castelnovo di Sotto	B	—	1
Id.	Quattro Castella	B	2	—
Id.	Guastalla	B	1	1
Id.	Luzzara	B	1	—
Id.	Reggiolo	B	2	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	3	—
Id.	Scandiano	B	1	—
Rovigo	Adria	B	—	1
Teramo	Valle Castellana	B	1	—
Id.	Id.	Cap	15	—
Udine	Nimis	B	3	—
Id.	Torviscosa	B	3	—
Id.	Udine	B	1	—
Id.	Morzano al Tagliamento	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	2	—
Id.	Cona	B	5	—
Id.	Portogruaro	B	2	—
Vercelli	Bianzè	B	1	—
			80	8

Setticemia emorragica

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Catanzaro	Catanzaro	B	—	1
Taranto	Ginosa	O Cap	—	1
			—	2

Tubercolosi

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Molfetta	B	—	4

Vaiuolo ovino

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Andria	O	1	—
Grosseto	Castiglione della Pescaia	O	2	—
Latina	Sabaudia	O	1	—
			4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Amandola	P	—	1
Id.	Ascoli Piceno	P	2	—
Id.	Carassai	P	—	2
Id.	Cossignano	P	1	1
Id.	Force	P	1	—
Id.	Monte San Pietrangeli	P	3	1
Id.	Petritoli	P	3	—
Id.	Ponzano	P	2	—
Id.	Rotella	P	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	P	—	1
Benevento	Pontelandolfo	P	—	3
Id.	San Marco dei Cavoti	P	—	1
Matera	Salandra	P	1	—
Ravenna	Ravenna	P	—	22
Id.	Alfonsine	P	—	2
Id.	Faenza	P	—	4
Id.	Cervia	P	—	5
Rovigo	Adria	P	—	1
Teramo	Campli	P	—	1
			14	45
	Colera dei polli			
Bologna	Casalecchio	P	—	1
Ravenna	Faenza	P	—	3
Teramo	Montorio	P	1	—
			1	4
	Laringo-tracheite infettiva dei polli			
Ascoli Piceno	Montalto	P	1	—
Id.	Rotella	P	1	—
Avellino	Caposele	P	—	4
Bolzano	Renon	P	—	2
Chieti	Ortona a Mare	P	—	1
Id.	Vasto	P	—	1
La Spezia	Borghetto di Vara	P	—	12
Id.	Monterosso	P	—	1
Potenza	Tito	P	1	—
Reggio Calabria	Oppido Mamertina	P	40	—
			43	21

RIEPILOGO

dal 1° al 15 febbraio 1948 - N. 3

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattie)	Numero dei comuni (Con casi di malattie)	Numero delle località (Con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	15	21	23
2	Carbonchio sintomatico	3	6	7
3	Afta epizootica	54	316	738
4	Malrossino dei suini	19	40	79
5	Peste e setticemia dei suini	31	90	229
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	16	38	83
8	Morbo coitale maligno	3	3	3
9	Rabbia	39	95	157
10	Rogna	15	32	58
11	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	10	15
12	Aborto epizootico	14	48	88
13	Setticemia emorragica	2	2	2
14	Tubercolosi	1	1	4
15	Vaiuolo ovino	3	3	4
16	Peste aviaria	6	19	59
17	Colera dei polli	3	3	5
18	Laringo-tracheite infettiva dei polli	7	10	64

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(2322)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.